

Superamento, a livello di suolo superficiale, della soglia di contaminazione per sostanze IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e piombo

T.A.R. Veneto, Sez. IV 2 maggio 2025, n. 658 - Raiola, pres.; Orlandi, est. - Giovanni Murano, Esso Italiana S.r.l. (avv.ti Marocco, Fraudatario) c. Comune di Venezia (avv.ti Iannotta, Ongaro, Trento) ed a.

Ambiente - Inquinamento - Superamento, a livello di suolo superficiale, della soglia di contaminazione per sostanze IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e piombo - Soggetto responsabile della contaminazione di un'area verde

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

0. Con il ricorso in epigrafe indicato la società Esso Italiana s.r.l. (di seguito anche “Esso”) e il suo legale rappresentante *pro tempore* ing. Giovanni Murano hanno impugnato il provvedimento della Città Metropolitana di Venezia 25 gennaio 2023 prot. 5784 avente per oggetto “*Diffida a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione riscontrata nei terreni del sito individuato in via Sandro Gallo – Lido di Venezia VE, area “ex pv Esso 1466 parte esterna” individuata catastalmente al foglio 38, mappale 1022 del Comune di Venezia. * Adempimenti art. 244 del d.lgs. 152/2006.*” e i presupposti atti del procedimento. A mezzo di tale provvedimento la Città Metropolitana ha individuato la società Esso come soggetto responsabile della contaminazione di un'area verde del Lido di Venezia, di proprietà comunale, compresa tra un canale interno e il lato ovest della via Sandro Gallo.

Con lo stesso provvedimento, la Città Metropolitana ha diffidato la medesima società e il suo legale rappresentante a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

1. In punto di fatto, va tenuto presente che al margine est dell'area sopra individuata, in prossimità del sedime della via Gallo, insiste un pozzetto di carico dal quale dipartono le tubazioni interrate che attraversano la strada e giungono dove erano posizionate le cisterne del distributore di carburanti Esso, che sino al 2016 operava sul lato opposto della via.

Il distributore era rifornito da una bettolina che attraccava alla sponda del canale e dalla quale i carburanti erano convogliati al pozzetto di carico tramite un tubo esterno che veniva posizionato di volta in volta e che attraversava la superficie dell'area verde.

2.1. La vicenda amministrativa ha avuto origine a mezzo della comunicazione del 17 gennaio 2013 con cui la società Esso ha notiziato le amministrazioni competenti dell'esistenza di un pericolo di inquinamento ai sensi dell'art. 249 (“*Aree contaminate di ridotte dimensioni*”) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tale comunicazione ha fatto seguito l'apertura del procedimento di competenza regionale, nell'ambito del quale sono stati presentati vari progetti di bonifica, di volta in volta migliorativi, esaminati in conferenze di servizi e oggetto di rilievi e prescrizioni.

2.2. In tale contesto, il 21 giugno 2019 la società Esso ha presentato un progetto di bonifica dell'area, che è stato esaminato nella conferenza di servizi del 10 settembre 2019, conclusasi con la richiesta di indagini integrative.

2.3. Il 4 marzo 2021 la società Esso ha prodotto una relazione nella quale ha dato conto degli esiti delle indagini richieste e a mezzo della quale ha sostenuto di non essere responsabile della presenza di talune sostanze contaminanti nel sottosuolo, con la conseguenza che, in tesi, non avrebbe dovuto svolgere alcuna attività di bonifica in relazione ai parametri rilevati per tali sostanze.

In particolare nella relazione si dava atto del superamento, a livello di suolo superficiale, della soglia di contaminazione per sostanze IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e piombo.

L'eccedenza di sostanze IPA era stata riscontrata anche al di fuori dell'area prossima al pozzetto di carico.

Sulla base di tale circostanza, nella relazione si avanzava l'ipotesi secondo cui la contaminazione del terreno da IPA non sarebbe derivata dall'attività svolta dalla Esso, ma dal riporto di sedimenti dei canali di Venezia nei quali nel corso del tempo erano stati depositati in modo incontrollato i prodotti delle attività civili e industriali dell'area lagunare.

Anche la contaminazione da piombo veniva associata alle attività antropiche nella zona costiera.

Per tale ragione, come anticipato, nella relazione si riteneva di non dovere attuare interventi di bonifica per i parametri IPA e piombo.

2.4. Nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2021 fissata per l'esame della relazione della società Esso e delle successive integrazioni, gli Enti coinvolti hanno ritenuto non condivisibile la tesi che escludeva dal progetto di bonifica le sostanze IPA e il piombo.

In particolare veniva osservato che la presenza di IPA nel terreno era verosimilmente riconducibile alle attività di carico dei prodotti petroliferi.

Al riguardo veniva rilevato che le concentrazioni di IPA più elevate si riscontravano in prossimità del pozzetto di carico.

Veniva osservato che la società non aveva prodotto rilievi stratigrafici a dimostrazione di eventuali riporti di terreno. Veniva ipotizzato che verosimilmente il tubo di collegamento tra la bettolina e il pozzetto di carico veniva appoggiato sulla fascia di verde, lungo un tracciato rispetto al quale i valori di concentrazione di IPA risultavano in effetti elevati. La conferenza di servizi si concludeva con la richiesta di integrare il progetto di bonifica così come già richiesto nella conferenza di servizi del 10 settembre 2019 (nella quale non era stata esclusa la bonifica rispetto alle sostanze IPA e al piombo) e con la prescrizione di tenere l'area costantemente inerbita o, in alternativa, interclusa.

2.5. A riscontro di tale richiesta, con nota del 3 maggio 2022 la società ha ribadito che la presenza di IPA sull'area in questione non sarebbe dipesa dall'attività da essa condotta e che, per tale ragione, essa non si riteneva tenuta a procedere alla bonifica nel senso prospettato nella conferenza di servizi del 10 settembre 2019.

Nella relazione tecnica allegata alla missiva si indicavano come possibili sorgenti di IPA sia fonti naturali (incendi, eruzioni), sia fonti antropiche (principalmente, sottoprodotti di produzione di plastificanti, coloranti, pigmenti, produzione di coke, lavorazione di petrolio, traffico di veicoli).

Si indicava come possibile causa della contaminazione la movimentazione dei sedimenti lagunari, per i quali fino al 1967 era previsto lo scarico in casse di colmata.

Veniva dedotto che sostanze IPA erano state rinvenute anche a distanza dal pozzetto di carico e che comunque nell'area in questione la società Esso non aveva mai condotto attività di officina per auto, dalla quale avrebbe potuto derivare la perdita incontrollata di sostanze IPA.

Sulla base di tali presupposti la società Esso chiedeva che fosse avviato il procedimento per individuare il soggetto responsabile della contaminazione, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.6. Nella conferenza di servizi del 5 agosto 2022 fissata per l'esame della relazione presentata dalla società Esso il 3 maggio 2022, gli Enti hanno confermato il proprio dissenso rispetto alle conclusioni ivi contenute.

In particolare ARPAV ha espresso la valutazione tecnica secondo cui la contaminazione da IPA era correlata all'attività della stazione di servizio.

Il Comune, a confutazione della tesi secondo cui la contaminazione sarebbe derivata dal riporto di sedimenti lagunari, ha rappresentato che dalla documentazione presentata dalla società nel giugno del 2018 emergeva che la stratigrafia al di sotto del manto erboso era incompatibile con i supposti riporti, perché costituita da uno strato di terreno sabbioso, limoso, a tratti argilloso, fino alla profondità di 2,4 metri.

Il Comune ha segnalato che la presenza di piombo tetraetile era risultato sopra i limiti fino al 2016, mentre dopo, una volta chiuso l'impianto, la concentrazione era risultata inferiore.

La Città Metropolitana ha dato atto di avere aperto il procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A conclusione della conferenza di servizi, sono state assunte le medesime determinazioni della conferenza di servizi del 14 dicembre 2021.

2.7. Come anticipato, nel frattempo la Città Metropolitana di Venezia aveva aperto un'istruttoria ai fini dell'attivazione della procedura di ricerca del responsabile della contaminazione e, a tale scopo, il 26 maggio 2022 aveva avanzato una richiesta di informazioni ad ARPAV e al Comune.

2.8. A riscontro, il 2 agosto 2022 ARPAV ha trasmesso una relazione riguardante le indagini sulle matrici ambientali svolte nel corso del tempo sull'area e contenente anche osservazioni critiche alla relazione prodotta dalla Esso il 3 maggio 2022.

In particolare ARPAV ha osservato che, se la contaminazione da sostanze IPA fosse stata causata da fenomeni di ricaduta dell'atmosfera, come pure ipotizzato dalla società Esso, il fenomeno avrebbe riguardato solo i primi trenta centimetri del suolo superficiale, mentre nella fattispecie le sostanze IPA sono state rivenute a una quota più profonda e in concentrazioni più elevate, unitamente a idrocarburi pesanti.

Ha precisato di avere riscontrato nel gennaio 2018 la presenza di IPA nelle acque di falda nell'area sulla quale insisteva il distributore sul lato est della via Gallo.

Ha ritenuto che la contaminazione fosse compatibile con l'attività di carico dei carburanti.

ARPAV ha suggerito anche di svolgere approfondimenti nel suolo profondo e, per escludere valori di fondo già presenti nella zona, di estendere i campionamenti di suolo e sottosuolo a una distanza di oltre 25-30 metri dal pozzetto di carico.

2.9. Il Comune di Venezia ha riscontrato il 9 agosto 2022 la richiesta di informazioni della Città Metropolitana.

In particolare il Comune ha escluso come causa della contaminazione il traffico veicolare, in considerazione della limitata circolazione stradale sull'isola del Lido.

Ha prospettato tra le possibili cause di contaminazione da IPA indicate in letteratura l'immagazzinamento e il trasporto dei prodotti contenenti idrocarburi (in particolare quelli della benzina, che evaporano durante il carico di autobotti, il riempimento dei serbatoi delle stazioni di servizio e delle automobili) e gli eventuali sversamenti accidentali.

Ha rappresentato che le casse di colmata indicate nella relazione della società Esso del 3 maggio 2020 distano dieci chilometri dal Lido.

Ha espresso come verosimile l'ipotesi secondo cui il tubo di collegamento tra la bettolina e il pozzetto di carico poggiava sull'area verde.

Ha evidenziato che i livelli più elevati di IPA erano stati rinvenuti nell'area compresa tra il punto di attracco della bettolina

e il punto di carico del carburante.

Ha ribadito che la concentrazione di piombo tetraetile era diminuita dopo il 2016 e che non vi erano evidenze di riporti di sedimenti provenienti dai canali di Venezia.

2.10. La Città Metropolitana ha condensato nella relazione istruttoria del 16 novembre 2022 gli esiti delle indagini ambientali ed è giunta alla conclusione secondo cui la contaminazione del suolo era stata presumibilmente originata da sversamenti accidentali durante le operazioni di carico di prodotti petroliferi dalla bettolina al pozzetto di carico.

2.11. Con atto del 28 novembre 2022 la Città Metropolitana ha quindi avviato il procedimento ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei confronti della società Esso.

2.12. La società Esso, con nota del 16 dicembre 2022, ha ribadito la tesi della propria estraneità rispetto alla contaminazione da IPA e da piombo.

2.13. L'11 gennaio 2023 si è svolto un incontro tecnico tra la Città Metropolitana, ARPAV e il Comune per valutare la documentazione trasmessa da Esso il 16 dicembre 2022, all'esito della quale le Amministrazioni non hanno ravvisato la sussistenza di elementi ulteriori a quelli già considerati in relazione alla prospettata responsabilità della società.

2.14. La Città Metropolitana ha racchiuso le risultanze istruttorie del procedimento nella relazione del 23 gennaio 2023 e ha concluso nel senso di individuare la società Esso come responsabile della contaminazione.

2.15. La Città Metropolitana, con atto 25 gennaio 2023 prot. 5784, ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, ha individuato la società Esso come responsabile della contaminazione, ha identificato quali soggetti obbligati al ripristino la predetta società e l'ing. Giovanni Murano, in qualità di legale rappresentante della stessa, e ha ordinato loro di provvedere alla bonifica.

3. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2023 e depositato il 20 febbraio 2023, l'ing. Murano e la società Esso hanno impugnato il provvedimento della Città Metropolitana del 25 gennaio 2023 e gli atti ad esso presupposti.

Il ricorso, cui accede un'istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:

“Primo motivo di ricorso: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della Parte quarta del d. lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta.”

I ricorrenti sostengono che la contaminazione da sostanze IPA deriverebbe da cause estranee all'attività condotta dalla società Esso e che quindi difetterebbe il nesso causale tra tale attività e l'inquinamento.

Lamentano che la Città Metropolitana avrebbe individuato la società Esso come soggetto responsabile dell'inquinamento da sostanze IPA per il solo fatto che essa stava già procedendo ad attività di bonifica per altre sostanze;

“Secondo motivo di ricorso: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della Parte quarta del d. lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. contraddittorietà, ingiustizia manifesta.”

I ricorrenti deducono che nel corso del procedimento la società Esso aveva rappresentato a propria difesa che la formazione degli IPA può avere numerose e disparate origini.

In particolare, la società aveva osservato che gli IPA erano stati rinvenuti anche a decine di metri di distanza dall'area del punto vendita e dall'area operativa in cui avvenivano le operazioni di carico.

Aveva osservato che nel periodo settembre-ottobre 2020, durante le attività preliminari alla perforazione dei nuovi piezometri PM13 e PM14 e in occasione dei saggi di scavo a un metro di profondità, nel suolo superficiale era emersa la presenza diffusa di materiali riconducibili ad un'origine antropica, con la conseguenza che la contaminazione da IPA poteva essere, in tesi, riconducibile ad altre attività.

Aveva osservato che la contaminazione da IPA interesserebbe una porzione troppo vasta rispetto alle dimensioni dell'area di carico e che in tale vasta porzione non sarebbero state rinvenute anche sostanze, come gli idrocarburi di altra specie, individuati nell'area di carico.

Aveva osservato che sul sito non si sarebbero mai svolte attività diverse dalla commercializzazione di prodotti petroliferi e suscettibili di provocare il rilascio incontrollato di IPA.

Aveva prospettato la tesi secondo cui la presenza di sostanze IPA e di piombo sarebbe dovuta al riporto di sedimenti provenienti dai canali di Venezia.

I ricorrenti lamentano che, ciononostante, la Città Metropolitana avrebbe acriticamente ascritto la responsabilità della contaminazione da IPA a carico di ESSO;

“Terzo motivo di ricorso: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 240 del d.lgs. 152/2006.”

I ricorrenti sostengono che verrebbe in rilievo una situazione di inquinamento diffuso da IPA e piombo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la concentrazione soglia di contaminazione avrebbe dovuto corrispondere al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

Lamentano che la Città Metropolitana avrebbe fissato la concentrazione soglia di contaminazione senza rispettare la norma da ultimo menzionata;

“Quarto motivo di ricorso: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242 e ss. della Parte quarta del d. lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del principio “chi inquina

paga". Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2325, 2380 e 2384 del codice civile. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – Violazione e/o falsa applicazione del principio di rappresentanza ed immedesimazione organica."

Nel motivo si lamenta che la Città Metropolitana avrebbe individuato l'ing. Murano come soggetto tenuto al ripristino ambientale.

L'identificazione dell'ing. Murano quale soggetto tenuto agli interventi di bonifica contrasterebbe i principi del diritto societario, che si fondano sull'autonomia giuridica e patrimoniale dell'ente collettivo dotato di propria personalità giuridica e sul principio di immedesimazione organica.

Difetterebbe la prova che l'ing. Murano, con la propria condotta, avrebbe avuto un qualche ruolo nella causazione dell'inquinamento, anche avuto riguardo al fatto che egli ha assunto la carica di legale rappresentante della società solo nel 2014.

4. Si sono costituite in giudizio, resistendo al ricorso, il Comune di Venezia e la Città Metropolitana chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Tribunale, con l'ordinanza n. 140/2023, assunta all'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2023, ha respinto l'istanza cautelare.

6. Successivamente la società Esso ha dato corso a un piano di indagine ambientale, autorizzato dalla Regione e finalizzato alla caratterizzazione del sito, e lo ha inviato agli Enti il 28 giugno 2024, con la richiesta di convocare un tavolo tecnico.

7.1. In vista dell'udienza pubblica fissata al 20 marzo 2025, le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm..

7.2. La parte ricorrente ha evidenziato che le nuove indagini ambientali svolte nel 2024 avrebbero dimostrato che la contaminazione da IPA non sarebbe concentrata in prossimità del pozzetto di carico, ma si estenderebbe sino a una distanza di trenta metri.

Ciò dimostrerebbe che la contaminazione sull'area non dipenderebbe dalla condotta di Esso ma da quella di altri soggetti, i quali soli dovrebbero risponderne.

A tale riguardo, nella memoria di replica la parte ricorrente ha chiesto che venga disposto un rinvio pregiudiziale alla CGUE qualora gli artt. 311 e 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fossero interpretati nel senso di ritenere un soggetto corresponsabile dell'inquinamento, e quindi tenuto a sostenere in via solidale i costi della bonifica, a prescindere dalla valutazione del suo contributo all'immissione di sostanze inquinanti.

7.3. La Città Metropolitana e il Comune hanno contestato la fondatezza delle conclusioni che la parte ricorrente ha tratto dall'esito delle nuove indagini ambientali.

8. All'esito dell'udienza pubblica del 20 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.

9. Il ricorso non può essere accolto.

10.1. I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, attengono all'individuazione della società Esso quale soggetto responsabile della contaminazione: come tali, vengono affrontati congiuntamente.

10.2a. In via preliminare, si ritiene opportuno dare conto dei consolidati indirizzi della giurisprudenza nazionale maturati in accordo con la giurisprudenza eurounitaria e condivisi dal Collegio, in materia di accertamento della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.

10.2b. Va innanzitutto ricordato che l'autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. IV, 31 ottobre 2023 n. 1531, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36.)

Sotto ulteriore fondamentale profilo, la nozione di "*causa*" rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui "*chi inquina paga*" rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell'inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07).

È poi unanimemente condiviso l'indirizzo secondo cui "*l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del 'più probabile che non', ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172). In materia ambientale, nell'accertamento del nesso di causalità non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*".

Nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile - e in particolare nell'accertamento del nesso di causalità - il criterio del "*più probabile che non*" consente l'amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2727 cod. civ. (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n. 522).

Vale a dire che la prova della contaminazione può essere data anche in via indiretta.

Occorre altresì ricordare che in tema di bonifica di siti inquinati vige il principio per cui l'operatore individuato come responsabile della contaminazione non può limitarsi a contestare genericamente la propria estraneità, ma è tenuto a

fornire una prova liberatoria per la quale non è sufficiente ventilare il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (T.A.R. Brescia, sez. I, 8 agosto 2023, n. 670). Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che *“l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione”* (C.G.U.E., 4 marzo 2015, in causa C- 534/13).

10.2c. Sotto connesso aspetto, in vista dall'individuazione in sede amministrativa dei soggetti tenuti all'esecuzione delle operazioni di bonifica, la responsabilità da inquinamento dà luogo a una obbligazione solidale e non a una obbligazione parziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969; T.A.R. Veneto, sez. IV, 11 marzo 2024, n. 458, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172, paragrafo 19.2.1 in diritto; negli stessi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340, paragrafo 2.5 in diritto).

Infatti il principio *“chi inquina paga”* opera anche nell'ipotesi in cui non si possa escludere l'apporto causale di ulteriori e differenti fattori, poiché, ai fini dell'applicazione di cui agli articoli 239 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.

Avuto riguardo al fatto che le operazioni di bonifica sono finalizzate alla tutela di interessi sensibili che necessitano di interventi solleciti per evitare l'ampliarsi del danno ambientale e per tutelare la salute umana, non è necessario, in caso di corresponsabilità nella causazione dell'inquinamento, attendere l'evolversi di complesse indagini volte ad individuare, ove possibile, l'esatto contributo dei corresponsabili, fermo restando che il soggetto che pone in essere gli interventi di bonifica può sempre agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile.

Per sostenere la tesi opposta non può essere valorizzato il contenuto dell'art. 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di risarcimento del danno ambientale.

Infatti tale norma non contiene una deroga all'art. 2055 cod. civ. in materia ambientale, atteso che si limita a riaffermare nelle varie fattispecie la diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni conseguenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969).

10.3. Fatta questa premessa, è ora possibile scrutinare i motivi di ricorso alla luce delle coordinate ermeneutiche appena illustrate.

10.4a. La Città Metropolitana ha individuato quale soggetto responsabile dell'inquinamento la società Esso sulla base del ragionamento secondo cui la maggiore concentrazione di IPA e di piombo è stata riscontrata in prossimità del pozzetto di carico del carburante a servizio del distributore della medesima Esso, e sulla base del ragionamento secondo cui importanti concentrazioni di tali contaminanti sono state riscontrate lungo il tracciato che collega tale pozzetto al punto di attracco della bettolina.

Da quest'ultima infatti dipartiva il tubo di collegamento che convogliava il carburante verso il pozzetto.

10.4b. La Città Metropolitana ha escluso che l'inquinamento sia derivato dal riporto di sedimenti dei canali di Venezia, perché l'area verde in questione, di limitate dimensioni, limitrofa a una strada, prossima ad abitazioni civili e a un canale interno, non sembra prestarsi alla pratica un tempo impiegata per aumentare il franco di coltivazione o per estendere il suolo a disposizione per le attività agricole.

10.4c. Alla luce di tali evidenze fattuali, la Città Metropolitana ha ritenuto che fosse più probabile che non che l'inquinamento fosse riconducibile all'attività imprenditoriale svolta dalla Esso.

Ad avviso del Collegio, il ragionamento dell'Amministrazione sotteso all'attribuzione della responsabilità dell'inquinamento alla società Esso non pare abnorme né manifestamente illogico, ma anzi mostra una congruenza tra le premesse sulle quali si fonda e le sue conclusioni.

10.4d. D'altro canto, la società Esso non ha fornito una piena prova liberatoria rispetto alla responsabilità ascrittale.

Non lo ha fatto nel corso del procedimento, né lo ha fatto in sede processuale.

A tale riguardo, non appare dirimente al fine di escludere la responsabilità di Esso il fatto che concentrazioni di IPA siano state rinvenute anche a distanza di trenta metri da pozzetto di carico.

Tale circostanza non integra, a parere del Collegio, una piena prova liberatoria perché non comprova la reale dinamica degli avvenimenti, né è accompagnata dall'indicazione dello specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.

Infatti i punti di sondaggio nei quali sono state riscontrate tracce di IPA, seppure distanti sino a trenta metri dal pozzetto, sono comunque prossimi all'area di carico.

Da questo punto di vista, non è *a priori* da escludere la possibilità che la superficie sulla quale tali punti di sondaggio

insistono nel corso del tempo sia stata, anche solo occasionalmente, in concreto impegnata per attività connesse all'esercizio dell'attività di vendita del carburante (ad esempio, come luogo in cui depositare, anche provvisoriamente, i tubi da usare per il collegamento dalla bettolina al pozzetto di carico).

Inoltre, manca la prova che le operazioni di caricamento del carburante siano sempre avvenute in modo da non interessare un'area di estensione maggiore rispetto al tratto compreso tra l'attracco della bettolina e il pozzetto di carico.

Sotto connesso profilo, risulta indimostrato che i residui di materiale di origine antropica rinvenuti nei carotaggi derivino dagli scavi dei canali di Venezia, anche alla luce delle argomentazioni fatte proprie dalla Città Metropolitana illustrate al precedente paragrafo 10.4b..

In particolare, non è provata la compatibilità della composizione del terreno estratto nel corso degli ultimi carotaggi con la composizione del fondo dei canali lagunari; non è da escludere che il materiale di origine antropica in questione provenga da altre aree dell'isola del Lido; non è da escludere che tale materiale fosse già presente nel terreno prima della contaminazione.

10.5. La dimostrazione che la contaminazione da IPA e piombo è, più probabilmente che non, imputabile alla società Esso esclude che al caso di specie trovi applicazione, per individuare la concentrazione soglia di contaminazione, il criterio del valore di fondo considerato dall'art. 240, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca la seguente definizione di concentrazioni soglia di contaminazione: *"i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati"*.

Infatti, tale criterio si applica quando sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 5 a cui si riferisce la norma da ultimo menzionata.

Nel caso di specie, i valori che la società Esso vorrebbe siano presi a riferimento alla stregua di "valore di fondo esistente" paiono in realtà derivare dalla contaminazione attribuita all'attività svolta dalla medesima Esso.

Vale a dire che l'argomento difensivo della parte ricorrente non è condivisibile, atteso che si fonda sul presupposto secondo cui l'inquinamento da IPA e piombo non sarebbe correlabile all'attività del distributore Esso.

10.6. Per le ragioni esposte, le censure contenute nei primi tre motivi di ricorso vanno disattese.

11. Il quarto motivo di ricorso investe la posizione dell'ing. Giovanni Murano, legale rappresentante della società Esso all'epoca di adozione del provvedimento del 25 gennaio 2023 di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e recante l'ordine di bonifica.

Vi si contesta l'individuazione dell'ing. Murano quale soggetto tenuto a provvedere alla bonifica.

La censura va disattesa perché si fonda sul presupposto, a ben vedere insussistente, secondo cui la Città Metropolitana avrebbe individuato l'ing. Murano come soggetto responsabile dell'inquinamento e, come tale, tenuto a provvedere personalmente alla bonifica.

Al Collegio non sfugge che, in modo equivoco e comunque non del tutto perspicuo, il provvedimento del 25 gennaio 2023 associa il nominativo dell'ing. Murano alla Esso Italiana S.r.l. nella parte recante la comunicazione dell' *"identificazione dei soggetti titolari aventi l'obbligo di ripristino in qualità di responsabile della contaminazione"*. Tuttavia, quella specifica parte dispositiva del provvedimento deve essere intesa alla luce delle premesse, nelle quali è stato inequivocabilmente indicato che *"la Città metropolitana di Venezia ritiene di ribadire nella società Esso Italiana S.r.l. il responsabile della contaminazione in quanto titolare dell'attività effettuata presso il punto vendita carburanti ed in particolare nella gestione del punto di carico (esterno al PV) dei prodotti petroliferi presente nell'area pubblica di Via S. Gallo – Lido di Venezia (VE) [...]"*.

Tali premesse sono coerenti con il contenuto della presupposta comunicazione di avvio del procedimento del 28 novembre 2022, che indicava la sola società Esso come soggetto responsabile della contaminazione.

Da questo punto di vista, va escluso che la Città Metropolitana abbia inteso associare l'ing. Murano alla società Esso sotto il profilo della responsabilità della contaminazione e che quindi l'abbia considerato come tenuto a provvedere personalmente alla bonifica.

Sotto questo aspetto, assume rilievo decisivo la circostanza secondo cui la Città Metropolitana ha preso in considerazione la posizione dell'ing. Murano esclusivamente nella sua *"qualità di legale rappresentante della Esso Italiana S.r.l."*.

L'ordine rivolto (anche) nei suoi confronti, quale legale rappresentante della società responsabile della contaminazione, di provvedere alla bonifica va quindi inteso alla luce del nesso di immedesimazione organica che lo legava alla società Esso e alla luce dell'incarico rivestito, in ragione del quale l'ing. Murano era tenuto ad adottare le misure necessarie perché la società da egli rappresentata adempisse la diffida ambientale intimata dalla Città Metropolitana.

Sotto questo aspetto, l'indicazione della persona fisica legale rappresentante della persona giuridica tenuta al ripristino ambientale va riguardata alla luce dell'art. 452-terdecies (*"Omessa bonifica"*) cod. pen., secondo cui *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità"*

pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000” e alla luce del fatto che siffatta responsabilità penale è riferibile solo a una persona fisica.

Vale a dire che se la Esso fosse rimasta inerte nei confronti dell’ordine di bonifica recato dal provvedimento della Città Metropolitana del 25 gennaio 2023 (cosa che non è avvenuta per avere la società dato corso alle indagini ambientali prodromiche all’intervento di bonifica), l’Autorità Giudiziaria penale avrebbe potuto chiamare a risponderne il legale rappresentante *pro tempore*.

12. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, atteso che non è provato che, in aggiunta alla società Esso, vi siano ulteriori soggetti corresponsabili della contaminazione e avuto riguardo al consolidato orientamento sulla natura solidale della responsabilità ambientale di cui si è dato conto al paragrafo 10.2c.

13. In conclusione, il ricorso va respinto alla luce dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la società Esso Italiana S.r.l. e le Amministrazioni resistenti costituite.

Le spese vanno invece integralmente compensate tra l’ing. Giovanni Murano e le Amministrazioni resistenti costituite in considerazione dell’equivoco ingenerato dalla non perspicuità del provvedimento della Città Metropolitana del 25 gennaio 2023 nella parte recante la comunicazione dell’avvenuta identificazione dei soggetti tenuti al ripristino ambientale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a ciascuna delle parti Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, la somma di Euro 3.000,00# (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Compensa le spese tra Giovanni Murano e le parti Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)